

Disegno di legge

Educazione all'imprenditorialità: integrazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, della legge provinciale sulla scuola, della legge provinciale sui giovani e della legge provinciale sulle politiche sociali

INDICE

- Art. 1 - *Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)*
- Art. 2 - *Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*
- Art. 3 - *Modificazioni dell'articolo 19 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*
- Art. 4 - *Integrazione dell'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)*
- Art. 5 - *Integrazione dell'articolo 42 della legge provinciale sulla scuola*
- Art. 6 - *Integrazione dell'articolo 55 della legge provinciale sulla scuola*
- Art. 7 - *Integrazione dell'articolo 57 della legge provinciale sulla scuola*
- Art. 8 - *Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani)*
- Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale sui giovani*
- Art. 10 - *Integrazione dell'articolo 35 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)*
- Art. 11 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. Prima della lettera a) del comma 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono inserite le seguenti:

"0a) l'affermazione e il riconoscimento del valore e del ruolo sociale dell'impresa e dell'imprenditore, singolo e associato;

1a) la diffusione tra le giovani generazioni dell'educazione all'imprenditorialità, al risparmio e alla corretta gestione del denaro, in particolare attraverso il sistema scolastico e formativo;"

2. Dopo la lettera m) del comma 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserita la seguente:

"m bis) l'occupazione di giovani laureati o specializzati all'estero di età inferiore a trentacinque anni."

3. Il comma 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"2. La promozione del consolidamento e della crescita del sistema economico avviene tramite:

- a) interventi di sistema volti alla creazione di un ambiente economico favorevole allo sviluppo;
- b) iniziative strutturate per favorire l'acquisizione tra le giovani generazioni, già a partire dall'ambito scolastico, di competenze imprenditoriali e di conoscenze volte a sviluppare l'autoimprenditorialità;
- c) aiuti finanziari alle imprese."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente.

"Art. 7 bis

Aiuti per la collaborazione fra scuole e imprese

1. La Provincia sostiene e incentiva con appositi aiuti le imprese che partecipano a forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e collaborano alla realizzazione di modalità di apprendimento in alternanza fra scuola e lavoro, in base a quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)."

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 19 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Nella rubrica dell'articolo 19 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, dopo le parole: "ricercatori" sono inserite le seguenti: "e di giovani laureati o specializzati all'estero".

2. Nel comma 1 dell'articolo 19 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, dopo le parole: "istituti accademici" sono inserite le seguenti: ", nonché di giovani che si sono laureati o specializzati all'estero, di età inferiore a trentacinque anni".

Art. 4

Integrazione dell'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola è inserita la seguente:

"b bis) nelle istituzioni del secondo ciclo e dell'alta formazione prevede forme di collaborazione con associazioni e imprese, per sviluppare un'attiva partecipazione alla vita economica e sociale, nonché modalità di apprendimento in alternanza tra scuola e lavoro, ai sensi dell'articolo 65;".

Art. 5

Integrazione dell'articolo 42 della legge provinciale sulla scuola

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 bis dell'articolo 42 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le parole: ", con particolare riguardo all'individuazione di aree tematiche di carattere trasversale, quali l'educazione all'imprenditorialità".

Art. 6

Integrazione dell'articolo 55 della legge provinciale sulla scuola

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 55 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:

"2 bis. I piani di studio provinciali del primo, del secondo ciclo e dell'alta formazione professionale riservano adeguati spazi all'educazione all'imprenditorialità, quale area tematica a carattere trasversale."

Art. 7

Integrazione dell'articolo 57 della legge provinciale sulla scuola

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 57 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:

“1 bis. Nell'ambito delle iniziative innovative la Provincia attiva o promuove progetti finalizzati alla propensione e all'educazione all'imprenditorialità da parte degli studenti. I progetti possono riguardare, in particolare:

- a) l'integrazione dell'educazione all'imprenditorialità nei piani di studio, fin dal primo ciclo di studi;
- b) l'adozione di percorsi formativi che, anche in collaborazione con il mondo imprenditoriale, diano agli studenti conoscenze di base e competenze specifiche sul mondo del lavoro e delle imprese, la possibilità di sviluppare abilità pratiche e imprenditoriali, l'opportunità di fare esperienze lavorative e imprenditoriali in contesti aziendali locali;
- c) progetti di formazione degli insegnanti finalizzati all'educazione all'imprenditorialità;
- d) la creazione di una rete di contatti e di collaborazioni fra le istituzioni scolastiche e il mondo delle imprese, compresa la costituzione di centri di competenza per favorire l'incontro tra i giovani studenti e i bisogni del mercato del lavoro.”

Art. 8

Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani)

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale sui giovani è inserita la seguente:

"e bis) favorisce l'educazione all'imprenditorialità dei giovani, nell'ambito dei percorsi di istruzione e dei piani di studio del sistema educativo e di formazione provinciale;”.

Art. 9

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale sui giovani

1. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sui giovani, è sostituita dalla seguente:

“l) lo sviluppo tra i giovani della cultura del lavoro e delle professioni, dell'impresa e dell'autoimprenditorialità, del risparmio e della corretta gestione del denaro, nonché l'integrazione tra il mondo della scuola e del lavoro, anche attraverso progetti con l'università, le istituzioni scolastiche e gli istituti di formazione, per favorire la propensione degli studenti all'imprenditorialità e una migliore integrazione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro;”.

Art. 10

Integrazione dell'articolo 35 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali è inserita la seguente:

“d bis) l'erogazione di un assegno mensile, per una durata massima di dodici mesi, a favore di giovani di età inferiore a trentacinque anni, laureati o specializzati all'estero, disoccupati da più

di tre mesi;”.

Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di 500.000 euro per gli anni 2014, 2015 e 2016. Alla copertura del relativo onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese correnti, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).